

Il disegno di legge si propone di mettere un pò di ordine in materia di formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 14.1.1972 n.4.

Trattasi delle seguenti commissioni:

Concorsi a posti di medico condotto, concorsi a posti di ostetrica condotta, concorsi per il conferimento di farmacie, commissioni per la determinazione dell'indennità di avviamento e per la valutazione degli arredi di cui all'art. 8 della Legge 2.4.1968 n.475.

L'art. 1 sostituisce con funzionari e impiegati regionali i funzionari e impiegati del Ministero della Sanità stabilendo anche una equiparazione tra i livelli in cui sono inquadrati i dipendenti regionali e le qualifiche degli impiegati dello Stato.

Da ~~esistere~~ sottolineare che le norme dello Stato che si vanno a modificare prevedevano una varietà di qualifiche (ispettori generali, direttori di divisione, direttori di sezione, consiglieri, medici provinciali capi, ispettori generali medici, medici provinciali superiori, medici provinciali, ispettori generali veterinari, veterinari provinciali superiori, veterinari provinciali capi, veterinari privati, ecc.ecc.) che con il presente disegno di legge vengono invece ristretti nei due livelli funzionali (VII e VI) corrispondenti alla carriera direttiva dello Stato.

Si è preferito prevedere indifferentemente i funzionari inquadrati nel VII° e nel VI° livello per due ordini di motivi:

- 1) perchè le molteplici qualifiche statali sono difficilmente riportabili tra i due livelli;
- 2) per avere a disposizione una rosa di funzionari più allargata tra cui scegliere i rappresentanti regionali in seno alle commissioni in argomento.

Si sottoscrive

La scissione infatti porterebbe a una concentrazione degli incarichi a favore dei funzionari inquadrati nella x VII fascia che, considerando la molteplicità dei concorsi in argomento, sarebbero costretti, per attendere a tali incarichi, a trascurare il lavoro dei propri uffici.

Sarà l'assessore agli affari generali, d'intesa con l'assessore alla Sanità, a scegliere di volta in volta, in base all'importanza dell'incarico che si va a conferire e alla competenza richiesta, funzionari appartenenti ai due livelli.

Poichè, com'è noto, presso la nostra regione sono in servizio pochissimi medici provinciali, mentre i concorsi nelle cui commissioni giudicatrici è prevista la loro presenza sono molteplici, con l'art. 2 si è voluta estendere la possibilità di partecipazioni a dette Commissioni agli Ufficiali Sanitari del capoluogo di Provincia, che, del resto, sono i più stretti collaboratori dei Medici Provinciali e li sostituiscono in caso di assenza.

L'art. 3 del disegno di legge estende al principio della sostituzione degli impiegati dello Stato con funzionari regionali a tutte le altre Commissioni e Comitati che operano nel settore Sanitario (Commissioni Prov.li per i servizi trasfusionali, Commissioni Prov.li per i rischi radiologici, Commissioni di vigilanza sui manicomi ecc. ecc.).

Con l'art. 4, in analogia a quanto già operato da altre Regioni, si sostituisce con un funzionario regionale il funzionario di Prefettura previsto quale componente delle Commissioni in argomento.

Luigi R. Imparato

DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A:

"Disciplina della costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sanitari".

Art. 1

Per la costituzione, ai sensi del D.P.R. 14.1.1972, n.4, delle Commissioni giudicatrici di concorsi:

- a) a posti di sanitario condotto ai sensi del D.P.R. 23 Ottobre 1962, n.2211;
- b) di assunzione presso enti ospedalieri previste dal D.P.R. 21 Marzo 1969, n.130
- c) per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione ai sensi dell'art.4 della legge 2 Aprile 1968, n.475 e per la costituzione della Commissione prevista all'art.8 della stessa legge.

La qualificazione prescritta dalla vigente legislazione statale per la nomina del presidente, dei componenti e segretari delle Commissioni in argomento è equiparata a quella regionale come segue:

- qualifiche di funzionario della carriera direttiva medica o amm.va: funzionario medico o amm.vo inquadrato nel VII° e VI° livello funzionale;
- qualifica di impiegato della carriera di concetto;
- impiegati regionali inquadrati nel V° livello funzionale;
- qualifica di impiegato della carriera d'ordine e impiegato della carriera esecutiva;
- impiegati regionali inquadrati nel IV° livello funzionale;

Art. 2

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso Enti Ospedalieri, previste dal D.P.R. 27.3.1969 n.130, la Regione può designare quale componente, laddove è previsto il funzionario medico regionale, anche l'Uff.le Sanitario titolare del Comune Capoluogo della Provincia;

Art. 3

Le norme di cui all'art. 1 si osservano anche per la nomina di altre commissioni e comitati operanti nel settore sanitario le cui attribuzioni siano state trasferite o delegate dagli ~~ex~~ organi centrali e periferici dello Stato alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972 n.4, in attesa di una nuova disciplina della materia, che sarà attuata dopo l'emanazione della legge sull'organizzazione degli uffici dipendenti e la loro sfera di competenza.

Art. 4

Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e medico scolastico nonché nella Commissione di cui all'art. 8 della legge 2.4.1968 n.475, il componente funzionario della carriera direttiva dell'Amm.ne Civile degli Interni è sostituito con un componente funzionario regionale inquadrato al VII° o VI° livello funzionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso il 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente il \_\_\_\_\_

*Luigi Di Giuseppe*